



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività didattiche, di ricerca sperimentale prodotti nell'Università Politecnica delle Marche.

NUMERO GARA 7219747 - CIG 7651812B02

Indice

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	2
ART.2 – UNITA' LOCALI, STRUTTURE DI PRODUZIONE E TEMPISTICA	4
ART.3 - FORNITURE PER CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO TEMPORANEO E TRASPORTO DEI RIFIUTI	5
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 5 – VARIANTI	7
ART. 6 – INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO	7
ART. 7 – IMPORTO DELL'APPALTO	7
ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	8
ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITA'	9
ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI	9
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 12 – PAGAMENTI	10
ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	10
ART. 14 – PENALI	11
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ART. 16 – RECESSO	12
ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'	13
ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'IMPRESA	13
ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ART. 20 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE	14
ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO E SEDE OPERATIVA	14
ART. 22 – FORO COMPETENTE	14
ART. 23 – RINVIO NORMATIVO	14
ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI	15



ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto le seguenti attività:

1. raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi e/o liquidi ad un idoneo ed autorizzato impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale, assumendone la responsabilità secondo quanto previsto dalla normativa in essere e sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale;
2. fornitura di tutto il materiale necessario per il confezionamento dei rifiuti (contenitori e relativo materiale di consumo) anche ai fini del successivo trasporto;
3. fornitura di etichette inamovibili secondo le normative vigenti in materia e nel rispetto della normativa ADR se applicabile.
4. svolgimento di pratiche amministrative.

Nello specifico, l'appalto comprende il servizio di raccolta dei rifiuti, nonché il trasporto, l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti individuati nell'**Elenco Prezzi** che si allega al presente capitolato sotto la **lettera "A"**, per costituirne parte integrante e sostanziale; altresì, dovrà comprendere la fornitura, in base alle richieste delle singole Strutture di Produzione, dei contenitori, dei materiali necessari al confezionamento ed al deposito temporaneo all'interno della struttura di produzione, delle etichette anche ai fini ADR ed al trasporto dei rifiuti prodotti, nonché l'emissione dei documenti di trasporto.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto dovrà essere assicurato mediante la puntuale osservanza delle normative vigenti in materia.

I rifiuti verranno codificati in base al D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La classificazione e caratterizzazione del rifiuto, anche ai fini dell'individuazione delle eventuali classi di pericolo HP, della classe ADR, del numero ONU, del gruppo ONU di imballaggio, nonché ai fini dello smaltimento/recupero finale, verrà effettuata dall'Ateneo, Ente produttore dei rifiuti, tramite proprio Consulente responsabile della classificazione e caratterizzazione, come previsto dalle normative e dai regolamenti vigenti.

I rifiuti oggetto del presente contratto non verranno stoccati in siti di stoccaggio presso l'Ateneo. Detti rifiuti verranno adeguatamente confezionati e conservati secondo norma per il minor tempo possibile. Il deposito temporaneo dei rifiuti speciali avverrà all'interno della Struttura di Produzione in locali idonei allo scopo, separati dall'area di lavoro, secondo i limiti di tempo previsti dal D.Lgs. n.152/2006; per quanto riguarda i rifiuti potenzialmente infetti, classificati con i CER 180103* e CER 180202*, si procederà al deposito temporaneo per un tempo massimo di 15 giorni, previa sterilizzazione o disinfezione del rifiuto. L'Impresa sarà l'unica responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Università da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Impresa dovrà garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura, in base alle richieste delle Strutture di Produzione, di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento, al deposito temporaneo ed al trasporto dei rifiuti prodotti così come disposto dal successivo art. 3;
- per ogni contenitore riutilizzabile, l'indicazione del peso per la detrazione della tara;
- la fornitura di idonee etichette adesive da apporre sui singoli contenitori secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, anche ai fini del trasporto dei rifiuti (normativa ADR);
- la movimentazione dei rifiuti dai locali nei quali gli stessi sono depositati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, proprie attrezzature (pianali, trans pallet, carrelli



- elevatori, ecc) e personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- che al momento del ritiro venga effettuata la pesatura dei rifiuti con rilascio di scontrino. E' fatta salva la verifica del peso a destino, qualora richiesto dal produttore del rifiuto; qualora il contenitore sia riutilizzabile dovrà essere indicato il peso del rifiuto al netto della tara;
 - il trasporto dei rifiuti dalle Strutture di Produzione agli impianti di destinazione, con automezzi idonei, efficienti, dotati, se richiesto dalla normativa, di dispositivi per la tracciabilità dei rifiuti e forniti delle autorizzazioni previste dalla legge per le tipologie di rifiuto oggetto dell'appalto;
 - l'impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell'abilitazione ADR;
 - l'impiego di mezzi di trasporto certificati dall'autorità competente (laddove obbligatoria), la presenza a bordo dei documenti di trasporto, delle istruzioni scritte, del certificato di formazione ADR del conducente, la placcatura e marcatura del mezzo, i mezzi di estinzione incendio, gli equipaggiamenti di protezione generale ed individuale e quant'altro previsto dalla normativa ADR cogente;
 - l'impiego di idoneo automezzo provvisto di un sicuro sistema di aspirazione dei rifiuti liquidi anche nei casi di emergenza;
 - l'emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e/o scheda SISTRI di movimentazione e/o ogni altro documento richiesto dalla normativa;
 - il conferimento dei rifiuti prelevati esclusivamente ad impianti di smaltimento finale o di recupero, o di deposito preliminare, o di messa in riserva in possesso delle autorizzazioni di legge;
 - l'invio mensile della/e fattura/e relative ai prelievi effettuati presso le Strutture di Produzione ed, unitamente alle fattura/e, la quarta copia dei formulari vidimati, controfirmati e datati in arrivo dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento secondo le norme vigenti;
 - l'invio trimestrale di file Excel contenente gli addebiti per singola Struttura di Produzione secondo il modello che verrà in seguito fornito dall'Università e che contemplerà, fra l'altro, le seguenti informazioni: a) Unità Locale, b) Struttura di Produzione, c) note produttore/nome sottostruttura, d) smaltitore, e) trasportatore, f) intermediario g) formulario o scheda SISTRI, h) data richiesta, i) data movimentazione, l) codice C.E.R., m) stato fisico n) quantità (kg), o) prezzo (€/kg), p) percentuale IVA;
 - la gestione delle emergenze di cui al successivo art. 2;
 - la segnalazione scritta al direttore dell'esecuzione del contratto di ogni anomalia riscontrata nelle procedure di confezionamento e conferimento dei rifiuti da parte delle Strutture Produttrici;
 - le necessarie informazioni di carattere burocratico-amministrativo;
 - lo svolgimento delle pratiche amministrative previste dalla normativa in vigore;
 - la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.

L'Impresa dovrà informare tempestivamente l'Università dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

Sono tipologie di rifiuti oggetto del servizio:

- Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di laboratorio derivanti da attività didattica e di ricerca:

- soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico;
- reagenti e solventi obsoleti di laboratorio, inorganici ed organici;
- materiale e indumenti monouso da laboratorio (pipette, cuvette, guanti, piastre...) non potenzialmente infetto;



- miscele liquide di sostanze organiche ed inorganiche provenienti da attività di laboratorio chimico, biochimico, microbiologico;
 - solventi organici alogenati e non alogenati;
 - resine a scambio ionico esaurite;
 - oli esauriti minerali e sintetici;
 - filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche e microbiologiche;
 - rifiuti consistenti in materiali inerti, bitumi, asfalti, terra, rocce;
 - imballaggi in carta, vetro, plastica ed altri materiali;
 - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose;
 - apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (PC, monitor, stampanti...);
 - bagni galvanici esausti;
 - batterie e pile esauste;
 - materiale metallico di scarto, compresi trucioli e teste di utensili (ferro, acciaio, rame, alluminio...);
 - cartucce ed altro materiale contaminato da toner per stampanti e fotocopiatrici (es. nastri);
 - resine e vernici di scarto;
 - rifiuti misti derivanti da operazioni di demolizione e manutenzione (es. vecchi arredi)
- Rifiuti di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari:-**
- rifiuti potenzialmente infetti (materiale monouso contaminato da liquidi biologici, proveniente da ricerca e didattica); rifiuti sanitari;
 - oggetti da taglio (aghi, bisturi...);
 - lettiere da stabulario (segatura, sabbia, terriccio, fogli assorbenti, ecc.);
 - carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca;
 - parti anatomiche umane, con o senza liquido conservativo (formalina, etc.);
 - miscele liquide di scarto contenenti sostanze organiche, coloranti e tamponi per elettroforesi, materiale biologico umano;
 - medicinali e farmaci scaduti
 - rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.

Il tutto come meglio descritto nell'Elenco Prezzi già allegato sub "A".

Sono escluse dall'oggetto del presente appalto le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco prezzi e, a puro titolo esemplificativo:

- esplosivi; acido picrico e picrati; nitrati di antimonio, bario e lantanio; perclorati di bario (allo stato secco);
- potassio e sodio (allo stato metallico); perossido di benzoile;
- piroforici; fosforo bianco;
- composti che possono liberare gas tossici a contatto con l'umidità dell'aria; cloruri e solfuri di fosforo; cloruri di alluminio, ferro, titanio; elementi alcalini ed alcalino terrosi allo stato metallico;
- radioattivi che non rientrano nel campo di applicazione della quarta parte dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 come espresso dall'art. 185 (limiti al campo di applicazione) del medesimo decreto.
- gas in contenitori sotto pressione;
- rifiuti contenenti amianto.

ART. 2 – UNITA' LOCALI, STRUTTURE DI PRODUZIONE E TEMPISTICA

Le Unità Locali con le relative Strutture di Produzione sono riportate nell'**Elenco Strutture** che si allega al presente capitolato sotto la **lettera "B"**, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dette Unità Locali sono riportate con l'indicazione dei Codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (in seguito C.E.R.) attribuiti ai rifiuti prodotti nel corso del triennio 2015-2017. Nel corso dell'appalto, ai C.E.R potranno aggiungersene altri, ferme restando le tipologie di rifiuti di cui al precedente art. 1.



L'Impresa dovrà, comunque, provvedere al ritiro dei rifiuti speciali prodotti in strutture che, nel corso della durata contrattuale del servizio, si siano trasferite dalle sedi indicate nell'elenco allegato ad altre sedi ubicate nel territorio della Provincia di Ancona.

L'Impresa dovrà realizzare il servizio, tenuto conto delle esigenze delle singole Strutture di Produzione, secondo le sotto indicate modalità:

- concordare preventivamente con l'Università la frequenza dei prelievi – minimo 2 mensili - trasmettendo copia del programma di prelievo entro 10 giorni dalla stipula del contratto, nonché ogni variazione successivamente intervenuta, al direttore dell'esecuzione del contratto;
- su chiamata, in casi non prevedibili dalla struttura produttrice e qualora non sia possibile realizzare prelievi programmati, comunicando la data di effettuazione del servizio al referente della Struttura di Produzione ed al direttore dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e completamento del servizio entro 5 giorni lavorativi;
- su chiamata, nel caso in cui una produzione di rifiuti superiore alle previsioni renda insufficiente il prelievo programmato, comunicando la data di effettuazione del servizio al referente della Struttura di Produzione ed al direttore dell'esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e completamento del servizio entro 5 giorni lavorativi.
- in caso di emergenza, l'Impresa deve garantire entro 24h lo svuotamento dei depositi temporanei delle singole Strutture di Produzione universitarie qualora i medesimi e/o gli edifici limitrofi vengano interessati da una emergenza (es.: perdite e sversamento di sostanze chimiche, inquinanti, allagamenti, incendio, fughe di gas).

ART. 3 - FORNITURE PER CONFEZIONAMENTO, DEPOSITO TEMPORANEO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Al fine di quanto regolamentato dal presente articolo, si precisano le seguenti definizioni:

- **deposito temporaneo**: deposito dentro la Struttura di Produzione a cura della stessa;

- **stoccaggio temporaneo**: deposito fuori della struttura a cura dell'Impresa.

L'Impresa dovrà provvedere, su richiesta dalle Strutture di Produzione, alla fornitura di contenitori a norma di legge, idonei al deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed al successivo trasporto dei rifiuti speciali prodotti nonché alla fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto.

I contenitori forniti dovranno essere conformi alle normative vigenti anche ai fini del loro trasporto e rispondere, per tipologia e capacità, alle richieste inoltrate dalle Strutture di Produzione universitarie.

In particolare, l'appaltatore dovrà fornire (elenco non esaustivo):

- 1) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione di **miscele liquide di rifiuto** di varia natura, delle soluzioni esauste di sviluppo e fissaggio fotografico, degli oli esausti minerali e sintetici:
 - contenitori a bocca stretta, omologati ed integri, antiurto, della capacità massima di 25 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle singole Strutture di Produzione, dotati di sottotappo a pressione, di tappo a vite, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze tossiche; privi di scritte o etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto;
- 2) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione di **rifiuti solidi** quali contenitori sporchi, reattivi e solventi di scarto nella loro confezione originale, materiale assorbente o filtrante, materiale monouso da laboratorio contaminato da sostanze pericolose:
 - fusti cilindrici in materiale antiurto (es. polietilene HD) omologati ed integri, della capacità massima di 120 litri con bocca larga e chiusura ermetica con fascia metallica, dotati di maniglie per la movimentazione, posti su bancali in legno per un'ideale movimentazione con mezzi meccanici, o, in alternativa contenitori a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità massima 60 litri a seconda delle richieste inoltrate dalle singole



Strutture di Produzione, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente; privi di scritte o etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto; nel caso di smaltimento di reattivi e solventi di scarto dovrà essere fornito anche un idoneo materiale di riempimento ignifugo e antiurto (es. argilla espansa, perlite, vermiculite) per evitare la rottura dei contenitori;

- 3) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento dei **rifiuti solidi di laboratorio non potenzialmente infetti**, come ad esempio guanti monouso, carta assorbente, puntali piastre e pipette monouso:
 - scatole di cartone della capacità massima di 40 litri, dotati di un sacchetto interno in idoneo materiale plastico per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi;
 - fusti cilindrici in materiale antiurto (es. polietilene HD) omologati ed integri, della capacità massima di 60 litri con bocca larga e chiusura ermetica con fascia metallica, dotati di maniglie per la movimentazione;
- 4) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento dei **rifiuti sanitari e/o potenzialmente infetti** provenienti dalle attività di laboratorio e le **carcasse o parti anatomiche di animali provenienti dagli stabulari**:
 - contenitori di polietilene HD della capacità massima di 60 litri, dotati di un sacchetto interno in idoneo materiale plastico per il contenimento di eventuali fuoriuscite di liquidi;
 - polvere disinfettante da cospargere sui rifiuti potenzialmente infetti (ipoclorito di calcio, orto-fenil fenolo, ossido di calcio, ecc.);
- 5) per aghi, lame, bisturi ed altri **oggetti taglienti e pungenti** sia potenzialmente infetti che non potenzialmente infetti:
 - contenitori rigidi omologati ed integri della capacità massima di 2 litri (agobox);
- 6) per i rifiuti **solidi inerti** provenienti da prove tecnologiche, come ad esempio laterizi, mattoni, conglomerati bituminosi, strutture in cemento armato, terra, ghiaia, sassi, materiale misto proveniente da manutenzione e/o demolizione:
 - fusti metallici con chiusura ermetica della capacità massima di 200 litri posti su bancali in legno per un'adeguata movimentazione con mezzi meccanici;
 - contenitori pallettizzati in ferro o plastica rigida della capacità massima di 800 litri;
 - nel caso particolare di rifiuti solidi di dimensioni e/o quantità particolarmente elevate, l'Impresa dovrà mettere a disposizione un idoneo cassone scarrabile, con costi a carico dell'Università come da allegato 'A';
- 7) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento dei filtri esausti provenienti da cappe di laboratorio chimiche o microbiologiche:
 - contenitori idonei (es.: big-bag in rafia politenata), di adeguata dimensione e resistenza;
- 8) per il deposito temporaneo presso la Struttura di Produzione ed il confezionamento dei medicinali scaduti:
 - contenitori a sezione quadrata, omologati ed integri, antiurto, della capacità minima di 40 litri, dotati di coperchio riapribile a tenuta, di maniglie per la movimentazione, puliti internamente ed esternamente al fine di evitare agli utenti l'accidentale contatto con sostanze tossiche; privi di scritte o etichette in modo da non generare alcuna confusione sul loro contenuto;

L'Impresa è tenuta a reintegrare, contestualmente alla raccolta, i contenitori pieni ritirati secondo quanto richiesto dalle strutture.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1° marzo 2019. L'Università si riserva il diritto di differire il predetto termine di 3 (tre) mesi, senza che l'Impresa possa eccepire alcuna eccezione al riguardo.



E' vietato il rinnovo tacito del presente contratto

L'Università si riserva la facoltà di proroga alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 5 - VARIANTI

Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Università si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

Qualora si verifichi la necessità di smaltire tipologie di rifiuti non contemplate nel presente contratto, ma comunque classificabili come rifiuti speciali oggetto del presente contratto, l'Impresa si impegna a smaltirle; in tal caso, i prezzi dei nuovi rifiuti individuati vanno obbligatoriamente concordati tra le due parti, del che verrà redatto apposito verbale di concordamento Nuovi Prezzi firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e approvato dal RUP.

L'Impresa si impegna a rispondere con una proposta di prezzo entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di smaltimento di un rifiuto con codice non compreso nell'elenco prezzi di cui all'art.1 del presente capitolato; si impegna inoltre a concordare, eventualmente, tale prezzo con l'Università entro 10 giorni lavorativi.

In mancanza di accordo si farà riferimento a codici assimilabili già oggetto del presente capitolato, su indicazione del Consulente di Ateneo.

Nell'ipotesi in questione, l'Università si riserva comunque la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio, l'affidamento dell'effettuazione delle prestazioni di smaltimento relativo.

ART. 6 - INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO

In caso di imprevista e temporanea interruzione dell'attività degli impianti di smaltimento/recupero convenzionati, l'Impresa dovrà reperire a propria cura altri punti di conferimento rifiuti, dando immediata e preventiva comunicazione e documentazione al direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 7 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto della spesa per l'esecuzione del servizio, di cui al precedente art.1, è determinato dall'importo complessivo posto a base di gara di € 172.913,00 (comprensivo del costo per la manodopera pari a € 33.510,00 e degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, pari a € 1.200,00), al netto degli oneri per la sicurezza per rischi interferenti, decurtato della percentuale di ribasso praticata dall'Impresa in sede di gara, ed incrementato dei sopraccitati oneri per la sicurezza.

Detta percentuale di ribasso deve intendersi praticata anche sui singoli importi unitari posti a base di gara indicati nell'elenco prezzi già allegato sub "A".

Tutti i prezzi risultanti, decurtati della sopraccitata percentuale di ribasso, verranno arrotondati, per difetto, al centesimo.

Tutti i prezzi, che rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio, anche in deroga all'art. 1664 del codice civile, devono intendersi al netto dell'I.V.A..

Le quantità annue di rifiuti, riportate nel precitato allegato A, così come i noleggi dei cassoni, devono intendersi a puro titolo indicativo come presunte e non costituiscono un minimo contrattuale garantito, in quanto l'Università provvederà a richiedere il servizio per le quantità effettivamente necessarie essendo la produzione dei rifiuti strettamente connessa con le esigenze della didattica e della ricerca. Pertanto l'Impresa si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste, in quanto l'importo netto dell'appalto, determinato in sede di aggiudicazione, sulla base dell'offerta presentata



dall'Impresa, potrà subire variazioni in diminuzione, senza limite alcuno, in dipendenza delle quantità conferite.

Relativamente alle eventuali quantità in maggiorazione, si rimanda al disposto dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016..

L'importo contrattuale sarà nel concreto determinato sulla base dei singoli prelievi effettuati, e sarà calcolato applicando i prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara alle quantità di rifiuti effettivamente ritirati.

I prezzi unitari dei rifiuti riportati nell'allegato A si riferiscono al singolo codice C.E.R. indipendentemente dallo stato fisico dello stesso.

A partire dal terzo anno di vigenza del contratto, il prezzo di aggiudicazione potrà essere adeguato, senza efficacia retroattiva, nella misura del 100% dell'indice ISTAT.

Rimane inteso che nessun maggior compenso o indennizzo sarà dovuto all'Impresa nell'ipotesi in cui gli ordini complessivamente emessi non raggiungano la quantità stimata in sede di gara, ovvero nel caso in cui per taluni rifiuti previsti non venga richiesto il servizio.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà attenersi a tutte le norme del presente capitolato.

L'Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni impartite dall'Università, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative al servizio in oggetto. L'Impresa assicura e garantisce il servizio di cui al presente contratto sempre ed in ogni caso.

Dovrà, inoltre, provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti ulteriori prestazioni:

- concordare preventivamente, nel rispetto delle frequenze indicate al precedente art.2, con le singole Strutture di Produzione interessate alla raccolta, il giorno e l'ora del ritiro, operazione a cui dovrà sempre e comunque assistere un operatore delle strutture interessate;
- consegnare all'Università, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei mezzi di trasporto utilizzati per il servizio, recante in allegato le autorizzazioni di trasporto relative a ciascun automezzo, rilasciate dalle competenti autorità;
- provvedere al ritiro dei rifiuti esclusivamente con gli automezzi comunicati ad avvio del servizio all'Università ed in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia;
- conferire i rifiuti, con piena assunzione di responsabilità, esclusivamente presso impianti di smaltimento muniti di autorizzazione, in corso di validità, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia dei rifiuti;
- provvedere all'invio di circolari e note esplicative al direttore dell'esecuzione del contratto recanti comunicazioni, chiarimenti ed istruzioni in occasione della sopravvenuta emanazione di nuove e/o diverse disposizioni normative in materia o modifiche nella documentazione che comportino nuovi e diversi adempimenti a carico delle strutture universitarie, provvedendo, altresì, alla ridefinizione delle modalità operative;
- portare a conoscenza dell'Università, senza ritardo, il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione dell'appalto.

Inoltre, sono a carico dell'Impresa tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, di cui l'Impresa stessa ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Università da parte della medesima.



ART. 9 – ONERI A CARICO DELL'UNIVERSITA'

Le Strutture di Produzione garantiscono:

- la corretta gestione dei rifiuti presso le proprie sedi;
- la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti prodotti;
- la compilazione della modulistica prevista per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Inoltre, è obbligo delle Strutture di Produzione universitarie:

- provvedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei rifiuti speciali prodotti, avvalendosi delle prestazioni professionali del Consulente di Ateneo fornendo tutte le informazioni utili allo scopo;
- gestire i depositi temporanei dei rifiuti speciali nell'ambito delle Strutture di Produzione;
- attenersi alle prescrizioni tecniche concordate dal direttore dell'esecuzione del contratto con l'Impresa;
- utilizzare i contenitori omologati forniti dall'Impresa unicamente per la raccolta ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali prodotti;
- confezionare correttamente i rifiuti prodotti dalla Struttura;
- verificare e sottoscrivere il formulario di identificazione dei rifiuti e/o scheda SISTRI di movimentazione e/o ogni altro documento di accompagnamento a tal fine richiesto dalla normativa, riportando nel campo ANNOTAZIONI ogni informazione utile a identificare la struttura di riferimento (sezione, gruppo di ricerca, laboratorio, ecc...) tra i quali suddividere i costi di smaltimento relativi al formulario / scheda movimentazione SISTRI;
- effettuare le previste operazioni sul portale SISTRI e sull'apposito Registro di Carico/Scarico cartaceo in ottemperanza alle disposizioni normative in essere;

E' compito dell'Ufficio Salute e Sicurezza dell'Università:

- garantire il supporto tecnico-amministrativo alle Strutture di Produzione, anche tramite il Consulente di Ateneo.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. La cessione del corrispettivo del presente appalto è regolata dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento non autorizzato dei servizi in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'Università per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa dovrà costituire garanzia definitiva nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016.

In caso di decurtazione dell'ammontare della garanzia, per fatti imputabili all'Impresa, essa è obbligata a reintegrare la medesima entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della PEC di comunicazione dell'Università.

L'Università darà l'assenso allo svincolo della garanzia soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'Università stessa e l'Impresa tutti i rapporti di qualsiasi specie derivanti dal contratto.

L'Impresa risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal



proprio personale, tenendo perciò sollevata e indenne l'Università da qualsiasi pretesa che al riguardo possa venirle avanzata e restando, pertanto, a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Università.

A tal fine, l'Impresa depositerà presso l'Università la polizza assicurativa con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.500.000,00, per i danni derivanti all'Università causati dal proprio personale e con massimale unico e per ogni sinistro pari a € 2.500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art.103, comma 10, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

L'Impresa si obbliga, inoltre, a provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per ciascun automezzo utilizzato per il servizio in questione, con massimale non inferiore ai minimi di legge.

ART. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture, emesse mensilmente in via posticipata a fronte dei ritiri effettuati. I pagamenti avverranno nei termini previsti dalla normativa vigente al ricevimento delle singole fatture elettroniche, previo accertamento della completa ottemperanza a tutte le condizioni contrattuali.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Università Politecnica delle Marche – P.zza Roma 22, 60122 Ancona (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 030019) e dovranno riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti” e il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

In caso di subappalto, nelle fatture dovrà essere indicata la quota parte dovuta al subappaltatore che verrà ad esso direttamente corrisposta dall'Università.

Le fatture dovranno essere corredate dalla quarta copia dei formulari vidimati (e/o ogni altro documento di accompagnamento a tal fine richiesto) controfirmate e datate in arrivo dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento secondo le norme vigenti.

In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Impresa dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nelle fatture di successiva emissione.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le fatture dovranno pervenire contestualmente all'indirizzo suindicato. In caso contrario il pagamento rimarrà sospeso sino al ricevimento di tutte le fatture.

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

ART. 13 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'Impresa, unitamente ai subappaltatori, è tenuta ad applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi di lavoro, nonché ad osservare le norme vigenti in materia di assunzione, tutela, protezione, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Eventuali inadempienze contributive accertate, incluse quelle dei subappaltatori, saranno regolate direttamente dall'Università nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi, a carico del corrispettivo maturato dall'Impresa.

Pertanto, in caso di inottemperanza ai sopra citati obblighi, accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, l'Università medesima comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento del/della



servizio/fornitura. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non verrà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sarà stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; in tal caso, l'Impresa non potrà opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Impresa si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Università, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.

Nel perdurare dell'inadempimento, l'Università potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.

L'Università potrà svolgere i controlli e le verifiche che riterrà necessari per l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi e l'Impresa è tenuta a consentire la visione dei libri paga o di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nell'esecuzione del presente contratto.

A mente dell'art.30 del D. Lgs. 50/2016, l'Università opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Università medesima, dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ART. 14 - PENALI

La determinazione dell'inadempimento e della gravità nonché la quantificazione dell'importo della penale sono di esclusiva competenza dell'Università e, pertanto, l'Impresa non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

L'Università sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati:

1. Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro a tutela del personale Universitario, degli studenti, dei soggetti ad essi equiparati e pubblico in genere contenute nel D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 2.500,00.

2. Forniture essenziali allo svolgimento del servizio

Le forniture di cui all'art. 3 dovranno essere consegnate alla Struttura di Produzione richiedente entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta inoltrata a mezzo fax su apposito modulo predisposto dall'Università. Scaduto il quinto giorno dalla data di inoltro della richiesta di consegna delle suddette forniture, verrà applicata la penale pecuniaria di € 200,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

3. Contenitori non a norma o non conformi alla richiesta

Ciascuna fornitura di contenitori non omologati determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 1.000,00.

Qualora l'Impresa fornisca contenitori diversi per tipologia e capacità da quelli richiesti dalle strutture di produzione universitarie e previsti dal precedente art. 3, verrà applicata la penale pecuniaria di € 500,00 per ciascuna fornitura non conforme.

4. Servizio di raccolta programmato

L'impresa dovrà garantire la raccolta in base al programma concordato con l'Università. Il mancato rispetto del programma comporterà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo, a meno che l'Impresa non dimostri che l'inadempimento è dovuto a causa di forza maggiore. In tal caso l'Impresa dovrà darne immediata comunicazione alla Struttura di Produzione interessata ed al direttore dell'esecuzione del contratto, nonché effettuare la raccolta nei 2 giorni lavorativi successivi, preavvisando il referente della Struttura



di Produzione medesima. Qualora l'Impresa non ottemperi al termine su indicato, verrà applicata una penale pecuniaria di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

5. Per il servizio di raccolta su chiamata

L'impresa dovrà garantire la raccolta dei rifiuti entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di raccolta inoltrata dalla struttura di produzione; scaduto l'ottavo giorno lavorativo dalla data di richiesta, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura di € 250,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

L'Università dovrà comunicare per iscritto all'Impresa, tramite PEC, l'applicazione delle penali.

L'importo delle penali verrà decurtato al primo pagamento successivo all'evento.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.

Qualora i mancati ritiri entro i termini pattuiti o le carenze nell'esecuzione delle prestazioni si verificano più di una volta è facoltà dell'Università di risolvere il contratto.

ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto, da parte dell'Impresa, delle pattuizioni disposte dal presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente contratto a danno e spese dell'Impresa. La risoluzione avrà effetti con lo scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione, da parte della Impresa, della Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale l'Università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento.

L'appalto verrà automaticamente a cessare contemporaneamente ad eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa di modifica, revoca, ritiro, decadenza, sospensione ed annullamento delle autorizzazioni di legge, già rilasciate all'Impresa, con conseguente risoluzione del contratto, senza che ciò possa costituire titolo alcuno per la richiesta, da parte dell'Impresa, di risarcimento dei danni derivanti.

Inoltre, a mente dell'art.3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni, il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti.

ART. 16 – RECESSO

L'Università si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto dandone avviso all'Impresa, con Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno tre mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

E' facoltà dell'Università risolvere il contratto nella eventualità in cui l'importo pattuito per ciascun tipo di rifiuto, per l'esecuzione del servizio in questione risulti già interamente corrisposto prima della prevista scadenza del contratto d'appalto.

L'Università si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dal contratto, dandone avviso all'Impresa, con Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli contenuti nel presente atto e l'Impresa non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



ART. 17 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITA'

Il direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto.

Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto collaborerà con il Responsabile del servizio individuato dall'Impresa appaltatrice.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione saranno condotte nel corso dell'intera durata contrattuale, con cadenza almeno annuale. Gli esiti del controllo dovranno risultare da apposito processo verbale. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base delle disposizioni del RUP, provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Aggiudicatario entro 10 giorni dalla consegna del calendario dei ritiri.

I verbali da trasmettere al responsabile del procedimento ed al responsabile della prevenzione della corruzione entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei relativi termini; gli stessi contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'aggiudicatario, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 18 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'IMPRESA

L'Impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile del servizio nei confronti dell'Università.

Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente via mail e/o PEC a detto Responsabile.

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto responsabile, presso la sede operativa di cui al successivo art. 21.

A tal fine, l'Impresa comunicherà, inoltre, l'indirizzo PEC al quale notificare, ad ogni effetto di legge, tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

ART. 19 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.



Ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del D. Lgs. 81/2008, si allega al presente atto, sotto la **lettera "C"**, per costituirne parte integrante e sostanziale, il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti**, che prevede oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00 per l'intera durata del contratto (non soggetti a ribasso d'asta).

L'Impresa si impegna ad effettuare specifico sopralluogo in corso d'opera in caso di modifiche richiedenti integrazioni rispetto a quanto riportato nel DUVRI.

Per ogni eventuale condizione generale e speciale non contemplata dal presente contratto, si farà riferimento alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 20 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate all'Università. La comunicazione deve essere corredata da copia conforme dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 21 – ELEZIONE DI DOMICILIO E SEDE OPERATIVA

Ai fini dell'espletamento del presente servizio, l'aggiudicatario indicherà il proprio domicilio e la propria sede operativa unitamente all'indirizzo PEC ed ai recapiti telefonici e telefax.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 23 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento:

- al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", parte quarta;
- al D. M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";
- al D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i.: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) ai sensi dell'art.189 del D.Lgs. n.152/2006";
- al d.P.R. n. 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. n. 179/2002;
- al D.Lgs. n. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti RAEE";
- al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.";
- al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



- alla disciplina del Mercato Elettronico (MEPA) ed alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP – “Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – “Servizi di gestione di rifiuti speciali” –;
- ai restanti documenti di gara.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative alla stipula del contratto e conseguenti, comprese quelle relative al bollo, cedono a carico dell’Impresa.